

Calzature

DEFINIZIONE CALZATURE

Sono calzature tutti i prodotti dotati di soles, volte a proteggere o coprire il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente.

Le calzature si compongono di tre parti:

- **tomaia:** la superficie esterna della calzatura, attaccata alla suola esterna;
- **rivestimento tomaia e suola interna:** fodera e sottopiede, interni alla scarpa;
- **suola esterna:** superficie inferiore attaccata alla tomaia, soggetta ad usura

I materiali usati nella produzione delle calzature sono: il cuoio (pelle o pellame di un animale che conserva la struttura fibrosa originaria, debitamente conciato per evitare la marcescenza), il cuoio rivestito (strato molto sottile di cuoio accoppiato con altro materiale pressato, come cartone, gomma e stoffa), le materie tessili (naturali e sintetiche o non tessute), altre materie (para o gomma).

Sono calzature:

- scarpe con o senza tacco da portare all'esterno o all'interno, e stivali di qualunque altezza;
- sandali di tipo vario, espadrilles;
- scarpe da tennis, da jogging, da bagno e altre calzature di tipo sportivo;
- calzature speciali concepite per un'attività sportiva, quali quelle per il pattinaggio, lo sci, la lotta, il pugilato, il ciclismo, calzature che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili, comprese quelle cui sono fissati dei pattini da ghiaccio o a rotelle, scarpe da ballo;
- calzature in gomma o plastica in un unico pezzo (esclusi gli articoli usa e getta in materiali poco resistenti quali carta, fogli di plastica), senza soles riportate;
- calzature usa e getta con soles riportate;
- calosce portate sopra altre calzature, calzature ortopediche.

Sono escluse :

- calzature d'occasione usate;
- calzature aventi la caratteristica di giocattoli;
- calzature di protezione disciplinate dal D. Lgs. 475/92 (dispositivi di protezione individuale)
- calzature disciplinate dal DPR 904/82 (sostanze pericolose);

Requisiti di sicurezza

L'etichetta:

- deve essere presente su almeno una delle calzature e deve contenere le informazioni relative al materiale da cui è composta ciascuna parte della scarpa;


- deve fornire le informazioni mediante i simboli adottati o mediante indicazioni scritte in lingua italiana;
- deve contenere le informazioni concernenti il materiale che costituisce almeno l'80 % della superficie della tomaia, del rivestimento della tomaia e suola interna della calzatura o almeno l'80 % del volume della suola esterna (se nessun materiale raggiunge tale limite, l'etichetta deve riportare indicazioni sulle due componenti principali dell'articolo);
- deve essere ben visibile, saldamente applicata e durevole;
- deve essere necessariamente leggibile (con i simboli di dimensioni sufficienti per rendere agevole la comprensione delle informazioni) ed accessibile al consumatore;
- non deve indurre in errore il consumatore; a tal fine, nei luoghi di vendita al consumatore finale deve essere esposto, in modo chiaramente visibile, **un cartello illustrativo** della simbologia utilizzata;
- può essere stampata, incollata, gofrata o applicata ad un supporto attaccato;
- può contenere anche altre indicazioni, per chiarire la qualità e le finiture delle calzature, in quanto la normativa stabilisce solo il livello minimo delle informazioni (ad esempio la dicitura "cuoio pieno fiore", che indica un cuoio di migliore qualità);
- Il fabbricante di soles può specificare l'origine italiana del prodotto apponendo la dicitura "suola prodotta in Italia" esclusivamente nella parte interna della suola stessa (in lingua Italiana o in altra lingua della Comunità Europea).

Simbologia adottata sull'etichetta parti della scarpa:


PARTI DELLA SCARPA E SIMBOLI CORRISPONDENTI



MATERIALI E SIMBOLI CORRISPONDENTI



esempio di etichetta di calzatura realizzata interamente in cuoio



Ulteriori informazioni sulla simbologia

Fabbricante e venditore e loro obblighi

Il fabbricante, oppure il suo **rappresentante** con sede nell'Unione Europea, deve fornire l'etichetta ed è personalmente responsabile per l'esattezza delle informazioni in essa contenute. Se né il fabbricante, né il suo rappresentante hanno sede nella Comunità Europea è responsabile il **soggetto che introduce** la merce nel mercato comunitario.

Il venditore al dettaglio deve, in ogni caso, verificare la presenza dell'etichetta sulla calzatura in vendita, oltre ad esporre in modo chiaro il cartello illustrativo con la simbologia.

Vigilanza e controlli

La vigilanza è di competenza del **Ministero dello Sviluppo Economico** che la esercita anche tramite le **Camere di Commercio**, competenti per territorio ed altre autorità pubbliche competenti per materia.

In caso di mancanza di etichettatura o di etichettatura non conforme viene assegnato un termine perentorio al fabbricante o al suo rappresentante o al responsabile della prima immissione in commercio delle calzature, o al venditore al dettaglio per la regolarizzazione, decorso inutilmente il quale l'Autorità di Vigilanza dispone il ritiro dal mercato delle calzature.

Principali fonti normative

D.M 30/01/2001 (recepimento della direttiva n. 94/11/CE, che ha introdotto l'obbligo dell'etichetta sulle calzature destinate alla vendita per il consumatore finale.